

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

INTEGRAZIONE ESPOSTO-DENUNCIA

I sottoscritti **Riego Gambini**, nato a San Benedetto del Tronto il 08/10/1963 ed ivi residente in via A. Graf n.11, ex Consigliere del comune di San Benedetto del Tronto del Movimento 5 Stelle - **Andrea Crimella**, nato a Lecco il 09/10/1980 e residente a Grottammare in Via Napoli n.14, Consigliere del Comune di Grottammare del Movimento Stelle - **Valerio Camela**, nato ad Ascoli Piceno il 13/08/1985 e residente Castel di Lama (AP) Via Chiarini n.16/a, cittadino di Ascoli Piceno - **Serenella Fucksia**, nata a Fabriano il 24/6/1966 ed ivi residente in Via Borgo Tufico n.19, Senatrice del Movimento 5 Stelle - **Donatella Agostinelli**, nata a Jesi il 3/04/1974 e residente ad Apiro (MC) in Corso Vittorio Emanuele III n.13, Deputata del Movimento 5 Stelle - **Andrea Cecconi**, nato a Pesaro il 28/02/1984 e residente a Pesaro (PU) in Via dei Frassini n.3, Deputato del Movimento 5 Stelle - **Patrizia Terzoni** nata a Fabriano (AN) il 5/10/1982 ed ivi residente in Frazione Ca' Maiano n.53, Deputata del Movimento 5 Stelle

PREMESSO

- che in data 1 ottobre 2013 gli scriventi hanno presentato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno;
- che lo stesso ha ad oggetto e pone in evidenza le numerose incongruenze ed irregolarità poste in essere dai diversi soggetti preposti e interessati alla realizzazione di uno stoccaggio di gas nel Comune di San Benedetto del Tronto;
- che, più in particolare, l'impianto verrà realizzato in una zona ad alto rischio esondazione; il "Reservoir" (serbatoio) è collocato nel sottosuolo di un territorio fortemente urbanizzato che, con i suoi 1.863,63 abitanti per km² (dati Istat 2014), risulta essere la prima località delle Marche per densità abitativa il che, prendendo come riferimento Ancona (capoluogo di Regione, abitanti 244,13 per km²), evidenzia ulteriormente l'inopportunità di

posizionare entro i suoi confini un impianto ad alto rischio di incidente rilevante;

- che, nel frattempo, l'iter procedurale ha proseguito il suo corso giungendo addirittura al rilascio da parte dei dicasteri competenti - Ministero Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente - della Compatibilità Ambientale del Progetto, ossia la conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale **(Allegato 1)**;

- che, dalla presentazione dell'esposto, molteplici sono state le attività irregolari o comunque "ambigue" su cui è doveroso far luce, onde tutelare i diritti costituzionalmente tutelati;
- che, nello specifico, sono emersi nuovi fatti ed elementi dopo essere venuti in possesso di importanti documenti, di cui abbiamo effettuato copia direttamente dagli archivi del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, dei quali non eravamo a conoscenza, dato che, probabilmente, non erano direttamente disponibili sui portali ufficiali degli Enti in questione;

quanto sopra premesso e ritenuto, ad integrazione dell'esposto-denuncia presentato in data 1 ottobre 2013 presso l'intestata Procura della Repubblica, si espone quanto in appresso.

Agli occhi della popolazione e di tutti gli enti locali interessati il progetto "San Benedetto Stoccaggio" non risulta assolutamente compatibile con un territorio altamente urbanizzato (e non agricolo come afferma la Gas Plus sul progetto di VIA!!) che ha come vocazione primaria, ed unica risorsa rimasta, quella del turismo.

Consideriamo, inoltre, che dei circa 600 impianti esistenti al mondo non ne esiste alcuno con il *Reservoir*¹ (Serbatoio) posizionato al di sotto di un comprensorio di circa 90.000 abitanti, dove ogni anno trascorrono le proprie vacanze centinaia di migliaia di persone.

Orbene, il sito di San Benedetto del Tronto è stato inserito fra quelli disponibili per la conversione a stoccaggio già nel 2006 e, analizzando a fondo l'iter sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista burocratico-amministrativo, appare evidente come il rilascio delle autorizzazioni sia viziato da negligenze marchiane, anche alla

¹ Reservoir: strato geologico di arenarie costituito da uno spessore di pochi decimetri ed esteso alcuni km² che, nelle intenzioni dell'azienda proponente, dovrebbe contenere il gas da stoccare

luce dei fatti contenuti nei "nuovi" documenti. Alcuni di questi dati evidenziano caratteristiche del progetto tali da definire oggettivamente incompatibile la conversione della concessione di coltivazione alla pratica dello stoccaggio di gas in sotterraneo. A tal proposito, resta rimarchevole e interessante la richiesta fatta al Ministero dell'Interno (Att. Dott.ssa Panei) da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Ascoli Piceno – in data 5 luglio 2012, Prot. n. 0007448 (**Allegato 9 e 10**) – in merito al Rapporto Preliminare di Sicurezza, tesa evidentemente a capire su quali basi il Ministero avesse rilasciato l'Autorizzazione. Ad esempio, i dati storici del giacimento in merito alla porosità² e alla permeabilità³ del sito in oggetto sollevano ulteriori interrogativi. I criteri per l'idoneità alla conversione in stoccaggio di un sito di coltivazione, sono indicati nel Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 marzo 2001 "Determinazione dei criteri per la conversione a stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione", il quale all'art. 1 comma "d" afferma testualmente: *"...porosità nell'ordine, o superiore, al 20%, e permeabilità dell'ordine o superiore, a 20 mD (milliDarcy)"*.

Dal Bollettino Ufficiale Idrocarburi e Georisorse anno L n.10 (comunicato Ministero Sviluppo Economico del 26 settembre 2006) si riporta quanto segue: *"...Il giacimento di San Benedetto del Tronto è costituito da livelli di due formazioni clastiche plioceniche: Montepagano e Cellino. I livelli più superficiali sono sabbiosi e separati da setti argillosi, con una porosità da 12% a 14% e permeabilità variabile da 1mD a 7mD. Quelli più profondi, della formazione Cellino sono costituiti da sabbie molto più fini con presenza di argilla. Il grado di argillosità caratterizza la scarsa permeabilità di questi livelli (circa 1mD) e porosità variabile tra il 12% e il 17%"*.

Quanto sopra è fedelmente riportato nel verbale del CTR (Comitato Tecnico Regionale) e dal verbale della Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Marche (pag. 21), ma al punto 4, non vengono riportati i parametri della porosità e della permeabilità, sollevando più di una perplessità sulle motivazioni di questa fondamentale omissione.

Riteniamo opportuno fare le seguenti osservazioni:

- 1) il giacimento denominato "Cellino" - il più profondo dei due - è stato scartato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto i suoi parametri

² Porosità: In un dato volume di roccia, percentuale di spazi vuoti esistenti tra granulo e granulo

³ Permeabilità: Attitudine di una roccia a lasciarsi attraversare da un fluido, si misura in Darcy (D)

di porosità (12%-17%) e quelli di permeabilità (1 mD) non risultavano idonei alla conversione a stoccaggio;

- 2) il giacimento denominato "Montepagano" è stato dichiarato idoneo alla conversione a stoccaggio con i parametri di porosità 12%-16% e di permeabilità 7 mD, molto simili all'altro giacimento.

Non a caso permeabilità e porosità di un giacimento sono dirimenti per la scelta di un giacimento da riconvertire a stoccaggio: esse vanno a influenzare pesantemente i valori di pressione di iniezione, cioè in fase di pompaggio, che dovranno essere necessariamente molto alti al fine di stabilire la desiderata pressione di esercizio e cioè il valore della pressione del fluido entro lo strato adibito a stoccaggio, con ovvie conseguenze, sulla tenuta del *reservoir*, sull'innescare di fenomeni antropogenici (sismicità, subsidenza, ecc.), tutto questo in contrasto con le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente (punto A.1. del documento rilasciato – Allegato A.1.); ci si chiede pertanto legittimamente quali **siano i motivi che in questo specifico progetto spingono a ignorare in maniera così palese le disposizioni di legge in materia di stoccaggi.**

Inoltre, in seguito alla scelta del sito di San Benedetto del Tronto come giacimento idoneo allo stoccaggio, il Ministero dello Sviluppo Economico con un Decreto Direttoriale *ad hoc* del 4 febbraio 2011, facente riferimento al decreto del 27 marzo 2001, esattamente all'art. 16 comma 3, specifica di considerare "...valori di porosità e permeabilità valutati in base alla storia produttiva e al comportamento del giacimento anche in relazione alla presenza di acquiferi..." con il fine di bypassare una caratteristica tecnica e di legge oggettivamente definita, vista la storia del giacimento perfettamente conosciuta in fase progettuale e di definizione delle concessioni.

Sullo specifico argomento, ultimo ma non meno importante, è l'aspetto riguardante la pressione di esercizio. Come detto nel paragrafo precedente esse sono legate alle caratteristiche di permeabilità e porosità di un *reservoir* (minore è la permeabilità e la porosità del giacimento, maggiore dovrà essere la pressione per poter iniettare il gas nel sottosuolo). Nelle prescrizioni enunciate nel documento di Compatibilità Ambientale e in special modo al comma A.1 è indicato che: "La pressione massima in fase di esercizio non potrà superare la pressione originaria; eventuali modifiche che riguardino l'esercizio dell'impianto con pressioni superiori a quella originaria dovranno essere assoggettate a V.I.A " **(Allegato 1)**; tale prescrizione appare

quanto mai opportuna in quanto ribadiamo che le pressioni di esercizio dovranno essere molto superiori a quelle prescritte dal comma A.1.

Il procedimento di S.I.A (Studio Impatto Ambientale) del progetto denominato "San Benedetto Stoccaggio" ha iniziato il suo percorso il 4 Agosto 2010 (**Allegato 2**) e si è concluso il 16 giugno del 2014, **ovvero dopo 1.414 giorni**.

Il D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, art. 26 comma 1, con espresso riferimento alla durata della V.I.A afferma quanto segue: "Salvo quanto previsto dall'articolo 24 l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente".

Pur considerando le proroghe previste dall'art. 23 e 24 non si arriverebbe mai alla spropositata durata di 1.414 giorni!!.

Per quanto riguarda il Giudizio di Compatibilità Ambientale, che i Ministeri competenti hanno rilasciato in data 16 giugno 2014 (**Allegato 1**), nel supplemento n.96 - pubblicato nella G.U n. 88 del 14 Aprile 2006 - e facente riferimento al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, all'art. 31 comma 1 - Giudizio di Compatibilità Ambientale - si afferma quanto segue: "La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti".

Intendiamo far notare, inoltre, che la sentenza del TAR Puglia n. 00109/2013 (**Allegato 3**), tra le altre cose, in merito alla durata della V.I.A., afferma: "Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006.

L'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati".

Gli enti competenti hanno permesso al proponente di presentare due integrazioni al progetto (**Allegato 2**), contravvenendo a quanto previsto dalle leggi che

regolamentano la procedura di VIA; difatti nel Supplemento Ordinario n. 96 - al D.Lgs 152 del 2006 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, e nello specifico nell'art. 26 comma 4, si afferma quanto segue: *“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, in caso di recepimento di pareri, osservazioni o rilievi, eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, per una sola volta. In tali ipotesi tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda “.*

Quanto sopra esposto, sembrerebbe evidenziare che vi sia stata un'irregolarità nella procedura di rilascio della V.I.A sia da parte del dirigente dell'ente Regione Marche, Arch. Velia Cremonesi (che ha emanato il decreto di V.I.A in data 18 marzo 2013), sia dai dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Ambiente, rispettivamente Dott.ssa Liliana Panei e Dott. Mariano Grillo.

In merito a questo ci sembra doveroso segnalare che, in data 8 agosto 2013 e 3 marzo 2014, tutti i soggetti interessati, come anche il Presidente della Regione Marche, Sig. Gian Mario Spacca, erano già stati diffidati dall'Associazione di Cittadini denominata “Ambiente e Salute del Piceno” nel proseguire l'iter procedurale per gravi inadempienze e inottemperanze delle leggi di questo Stato attinenti al progetto **(Allegato 4 e 5)**.

Per quanto riguarda il dirigente del Ministero dell'Ambiente, Dott. Mariano Grillo, è importante segnalare che, alla lecita richiesta di indire una Conferenza dei Servizi inviata in data 23 agosto 2012 dal Comune di San Benedetto del Tronto, a firma del Sindaco Giovanni Gaspari **(Allegato 6)**, con riferimento all'art. 23 del D.Lgs 334/1999, dove al comma 1 paragrafo “a” si afferma che:

“1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9”

il dirigente, rispondendo oltretutto in maniera non “puntuale”, ha negato un diritto previsto dalle leggi Italiane ed Europee che regolano le informazioni dei cittadini, **(Allegato 7)**, in particolar modo dalla Convenzione di Aarhus - ratificata con Legge del 16 marzo 2001, n. 108 (Suppl. alla G.U. n.85 dell'11 aprile 2001) - dove si

afferma quanto segue:

“Sin dai primi momenti del processo decisionale in materia ambientale, il pubblico interessato dovrà essere informato, o da un avviso pubblico od individualmente, come ritenuto opportuno ed in un modo adeguato, efficace e tempestivo, inter alia, circa:

(a) L'attività proposta e la richiesta su cui verrà presa una decisione;

(b) La natura delle possibili decisioni o la bozza di decisione;

(c) L'autorità pubblica responsabile della decisione;

(d) La procedura prevista, incluso, nel caso in cui queste informazioni possano essere diffuse: [.....]

Questo, come tanti altri diritti, sono stati palesemente negati ai cittadini del nostro territorio che, tenuti all'oscuro di tutto, non hanno potuto esprimere in tempo utile il loro parere a causa della decorrenza dei termini per la presentazione delle loro osservazioni, tant'è vero che nel Novembre del 2011 una delegazione composta dal M5Stelle di San Benedetto del Tronto e dall'Associazione "Dalla parte Giusta per la Tutela del Cittadino" si recò dal Prefetto di Ascoli Piceno per chiedere il rispetto dei diritti dei cittadini, non coercibili e non contrattabili, per la riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni dei cittadini. Tale incontro con il Prefetto fu replicato il 3 gennaio 2012 con l'ulteriore presenza del Vice Sindaco di San Benedetto del Tronto **(Allegato 8)**.

Un altro importante documento, di cui prima conoscevamo solo poche frasi, riportate nella V.I.A della Regione Marche, e che potrebbero dare un senso logico ad alcune delle tante criticità da noi esposte e denunciate, è stato da noi acquisito; parliamo del rapporto congiunto di ARPAM e OEAM (Osservatorio Epidemiologico Ambientale delle Marche) **(Allegato 11)**, “Osservazioni in materia di salute pubblica sullo Studio di Impatto Ambientale per la procedura di VIA del progetto San Benedetto Stoccaggio Prot. N. 0012326 del 26 Marzo 2012” dove, tra le altre cose, si afferma quanto segue: *“dall'analisi dei dati epidemiologici di mortalità del periodo 1995/2003, di fonte Istat, si rilevano nel comune di San Benedetto del Tronto, in riferimento agli eventi attesi dell'intera Regione, eccessi statisticamente significativi, sia nella popolazione di tutte le età (tabella 2) che nei bambini (tabella 3). L'analisi dei dati evidenzia nel Comune di San Benedetto del Tronto eccessi di ricovero nell'insieme generale della popolazione residente (tabella 4) e nei bambini (tabella 5) in tal senso, nel Comune di SBT, si evidenziano nella popolazione generale (tabella 2) eccessi statisticamente significativi (p -0,05) confermati dagli indicatori bayesani*

nei due sessi, per :

a) mortalità per patologie del sistema cardiovascolare.....

b) per i bambini (tab. 5) si riscontrano eccessi significativi dal punto di vista statistico confermati dagli indicatori bayesiani, per:

I) asma dei due sessi;

II) malattie dell'apparato respiratorio;

Il documento prosegue lanciando un monito a chi avrebbe dovuto valutare a modo il progetto: "la situazione ambientale, soprattutto del territorio di San Benedetto del Tronto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e lo stato di salute dei residenti nel comune - sebbene si possa notare segni di miglioramento - appare abbastanza delicata. Sarebbe auspicabile che nel territorio in esame fossero messi in atto solo interventi migliorativi e ridurre la contaminazione dell'aria e a rendere più rapido e stabile il progressivo miglioramento delle condizioni di salute dei residenti "; E' chiaro che per avere un rapporto epidemiologico completo ed esaustivo, nonché geo referenziato, occorre una procedura di verifica come la V.I.S (Valutazione di Impatto Sanitario) e in merito l'Arpam afferma: "...non è possibile effettuare una valutazione completa sui possibili rischi di salute pubblica mancando anche i dati relativi alla popolazione potenzialmente esposta...".

Ma il rapporto dell'Arpam non tratta esclusivamente il tema della salute pubblica, riferendosi solo alla matrice aria, ma affronta anche la questione della sicurezza dell'impianto; in merito, tra le altre cose, afferma:

"la situazione geologico-strutturale del sottosuolo lascia molti dubbi sulla reale tenuta del giacimento; in letteratura, i ben noti rischi di migrazione del gas in superficie e conseguente pericolo di incidente rilevante". [...] "tuttavia, sulla base di dati di letteratura, vengono posti dubbi sulla possibile tenuta geologica del giacimento convertito a stoccaggio con conseguenti eventi incidentali"[...]

"Mancano, a nostro avviso, tuttavia dati certi e l'assicurazione che non si possano avere nel tempo, ad impianto di stoccaggio in funzione, fuoriuscite di gas dal sottosuolo. Come descritto nella letteratura citata non mancano segnalazioni di tali disfunzioni con la conseguente comparsa di numerosi incidenti anche con vittime e danni materiali alle cose. Tali studi riferiscono ripetutamente che il quesito su questi impianti, anche se completamente affidabili all'origine, non sia se questi perderanno ... ma quando questo evento avverrà. Diversi autori consigliano inoltre di utilizzare al fine dello stoccaggio formazioni litologiche che non siano sottostanti ad aree

urbanizzate" (Allegato 11).

Com'è potuto accadere che non si sia tenuto conto di queste criticità, affermate, confermate e previste, non solo da un ente così significativo, come l'Arpam, ma anche dall'Università di Camerino (sullo Studio Tecnico Scientifico dello Spin-off Terre.it già fornito come allegato) e dalle decine di osservazioni presentate da cittadini, tecnici e associazioni.

Ulteriori quesiti emergono prepotentemente dopo l'acquisizione dei nuovi documenti e i nostri tanti dubbi, sulla regolarità di questo procedimento, si sono rafforzati.

Anche i dirigenti e funzionari pubblici devono attenersi al "nuovo codice di comportamento e i doveri del dirigente pubblico", D.P.R. n. 62 del 13 aprile 2013, dove vengono riportate delle regole etiche da seguire - oltre ai naturali articoli di legge - e dove in particolar modo si fa riferimento a: *"Adeguare il proprio comportamento a parametri di lealtà, correttezza, e servizio al bene comune dovrebbe rappresentare l'essenza stessa del pubblico dipendente, così come prescrive la Costituzione, che impone di svolgere le funzioni pubbliche con "disciplina e onore" (art. 54, comma 2), con imparzialità (art.97) nonché di essere al servizio esclusivo alla Nazione (art. 98) "*, e prosegue con due precetti di Platone *" primo salvaguardare il bene dei cittadini, di modo che, qualunque cosa facciano, quello soprattutto abbiano di mira dimentichi del loro utile; poi curare tutto il complesso dello Stato, per non trascurare le altre parti mentre ne curano una. Infatti l'amministrazione dello Stato, come la tutela privata, deve avere di mira l'utilità di quelli che ne hanno dato l'incarico, non la propria"*.

Nel merito specifico della legge si afferma quanto segue:

Articolo 3.

1. *"Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare".*

2. *"Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi".*

Articolo 11.

1. "Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza".

Noi crediamo che queste regole non siano state minimamente rispettate o, comunque, applicate.

Da quanto sopra integrato e riportato, si insiste a ritenere e far rilevare che nella vicenda in oggetto potrebbero essere state tenute condotte penalmente rilevanti e, per tali motivi, si ritiene opportuno e necessario portare all'attenzione dell'intestata Autorità Giudiziaria i fatti sopra riportati.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, gli esponenti, come meglio in epigrafe generalizzati

CHIEDONO

ed insistono affinché l'Ill.ma Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno Voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili e di intraprendere tutti i necessari provvedimenti. Con espressa riserva di costituzione di parte civile nell'eventuale instaurando procedimento penale.

Chiedono, inoltre, ai sensi dell'art. 406, c. 3, c.p.p. di essere informati dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari nonché, ai sensi dell'art. 408, c. 2, c.p.p. dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Chiedono, infine, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che vengano comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

Si allegano ad integrazione di quanto già depositato:

Allegato 1 - Compatibilità Ambientale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente

Allegato 2 - Riepilogo iter amministrativi

Allegato 3 - Sentenza T.A.R Puglia

Allegato 4 - Diffida Presidente e Segretario Generale Marche

Allegato 5 - Diffida Dott.ssa Liliana Panei e Dott. Mariano Grillo

Allegato 6 - Richiesta Conferenza dei Servizi Comune San Benedetto del T.

Allegato 7 - Risposta Ministero Conferenza dei Servizi

Allegato 8 - Ministero Interni – Prefettura di Ascoli Piceno

Allegato 9 - Richiesta Vigili del Fuoco al Ministero Sviluppo Economico

Allegato 10 - Risposta Ministero Sviluppo Economico

Allegato 11- Arpam - Osservazioni in materia di salute pubblica sullo Studio D'Impatto Ambientale per la procedura Via del Progetto San Benedetto Stoccaggio